

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

OPERAZIONI STRAORDINARIE

02

CESSIONE D'AZIENDA - Aspetti fiscali - Imposizione diretta

AGEVOLAZIONI

02

AGEVOLAZIONI FISCALI

04

AGEVOLAZIONI FISCALI

05

AGEVOLAZIONI FISCALI - Super deduzione costi di ricerca e sviluppo

LAVORO

07

PREVIDENZA - Contributo INPS ex L. 335/95

08

Leggi In evidenza

10

Scadenze

CESSIONE D'AZIENDA

Aspetti fiscali - Imposizione diretta - Cessione d'azienda pervenuta in successione - Tassazione separata - Computo del quinquennio (Cass. 11.2.2022 n. 4444)

La sentenza della Corte di Cassazione 11.2.2022 n. [4444](#) afferma che il trasferimento d'azienda *mortis causa* non dovrebbe essere in grado di interrompere il periodo di possesso quinquennale dell'azienda richiesto dall'[art. 17](#) co. 1 lett. g) del TUIR per beneficiare della tassazione separata in caso di successiva cessione.

Cessione d'azienda e tassazione separata

Ai sensi dell'[art. 17](#) co. 1 lett. g) del TUIR, possono essere assoggettate a tassazione separata le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende "possedute da più di cinque anni".

La Cassazione osserva che la nozione di possesso dell'azienda richiamata dalla norma coincide con quella civilistica ed è disciplinata dall'[art. 1146](#) c.c., per il quale "il possesso continua nell'erede, con effetto dall'apertura della successione", senza soluzione di continuità.

Inoltre, tale interpretazione risulta coerente con la *ratio* dell'[art. 17](#) del TUIR, che ha l'obiettivo di attenuare la tassazione dei redditi a formazione pluriennale.

Nel caso di specie, infatti, l'erede prosegue nel possesso e nell'attività del *de cuius* (ossia, la moglie del contribuente che è stata titolare dell'azienda per molti anni fino alla morte), realizzando fino al momento dell'alienazione il reddito che si è formato nel tempo.

Principio di continuità per le aziende trasferite mortis causa

La sentenza in commento stabilisce che il trasferimento d'azienda *mortis causa* non interrompe il periodo di possesso dell'azienda in capo all'avente causa dell'operazione.

Questa impostazione risulta coerente con la circostanza per la quale il trasferimento *mortis causa* dell'azienda è fiscalmente neutrale ai sensi dell'[art. 58](#) co. 1 del TUIR.

Tale disposizione prevede che, per le plusvalenze derivanti da cessione delle aziende, le disposizioni del co. 4 dell'[art. 86](#) del TUIR non si applicano quando è richiesta la tassazione separata a norma del co. 2 dell'[art. 17](#) del TUIR. Essa stabilisce poi che il trasferimento d'azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze per l'azienda stessa e che l'azienda viene assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del *dante causa*.

art. 17 co. 1 DPR 22.12.1986 n. 917

Il Quotidiano del Commercialista del 12.2.2022 - "Tassazione separata per la cessione d'azienda che era del de cuius da oltre 5 anni" - Sanna

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Cessione d'azienda" - Alberti P.

Cass. 11.2.2022 n. 4444

AGEVOLAZIONI FISCALI

Trasformazione delle DTA in crediti di imposta - Annullamento delle perdite e delle eccedenze ACE utilizzate - Indicazioni nel modello REDDITI SC 2022

Il modello REDDITI SC 2022 accoglie le agevolazioni relative alla trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate (DTA) derivanti da perdite fiscali ed eccedenze ACE.

Trasformazione delle DTA per il 2021

Con riferimento al periodo di imposta 2021 "solare", si esaminano le ipotesi legate:

- alla cessione a titolo oneroso di crediti vantati verso debitori inadempienti, effettuata fino al 31.12.2021 ([art. 44-bis](#) del DL 34/2019, come modificato dall'[art. 19](#) co. 1 del DL 73/2021 al fine di estendere il previgente termine ultimo del 31.12.2020);
- all'operazione di aggregazione aziendale (fusione, scissione o conferimento d'azienda) qualora il progetto sia stato approvato dall'organo amministrativo competente delle società partecipanti, in caso di fusioni e scissioni, o l'operazione sia stata deliberata dall'organo amministrativo competente della conferente, in caso di conferimenti, tra l'1.1.2021 e il 30.6.2022 ([art. 1](#) co. 233 della L. 178/2020, da ultimo modificato dall'[art. 1](#) co. 70 della L. 234/2021 al fine di estendere il previgente termine ultimo del 31.12.2021).

Indicazione nel modello REDDITI SC 2022

In entrambi i casi, il credito di imposta risultante va indicato nel quadro RU con il codice credito "80".

L'esercizio di una delle facoltà in esame ha altresì ricadute sul prospetto delle perdite non compensate nonché sul prospetto dell'ACE del quadro RS, posto che i benefici comportano l'annullamento delle perdite e delle eccedenze ACE cui le DTA trasformate si riferiscono, seppur le stesse siano computate con modalità diverse.

Le istruzioni al prospetto delle perdite (RS44-RS45) e delle eccedenze ACE (RS113) non affrontano la problematica relativa alle modalità di indicazione dell'importo di tali componenti che residua a seguito della fruizione di una delle agevolazioni in parola, limitandosi a richiamare la facoltà di trasformazione delle DTA prevista con il c.d. *bonus* aggregazione di cui all'[art. 1](#) co. 233 della L. 178/2020; il richiamo non è invece previsto con riferimento all'analoga facoltà di trasformazione concessa a fronte della cessione dei crediti deteriorati.

Annullamento delle perdite e delle eccedenze ACE

Nell'ipotesi di cessione dei crediti deteriorati, le perdite e le eccedenze ACE sono computate, ai fini della trasformazione, in misura non superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti, considerati per un valore nominale massimo di 2 miliardi di euro (limite che nei gruppi societari va calcolato a livello aggregato, e non per singola società).

Una volta avvenuta la trasformazione delle DTA in credito di imposta (letteralmente la norma prescrive "a decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti"), occorre annullare il corrispondente ammontare di perdite e di eccedenze ACE e, in assenza di vincoli posti dalla legge, si può affermare che la società possa decidere in modo discrezionale quale dei due asset (perdite ed eccedenze ACE) annullare a fronte della trasformazione in credito d'imposta.

Un meccanismo simile opera per la trasformazione delle DTA concessa a fronte di operazioni di aggregazioni aziendali. In tal caso, però, l'importo massimo di DTA che può essere trasformato da ciascun soggetto agevolato (ovvero i soggetti aventi causa dell'operazione di aggregazione) è pari al minore tra 500 milioni di euro e:

- il 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'[art. 2501-quater](#) c.c., senza considerare il soggetto con le attività di importo maggiore;
- il 2% della somma delle attività conferite.

Anche in tal caso, dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione occorre annullare, in quanto non più disponibili, le perdite e le eccedenze ACE, relative alle DTA complessivamente trasformate.

Compilazione del prospetto delle perdite non compensate e delle eccedenze ACE (quadro RS)

In mancanza di indicazioni ufficiali, posto che, in entrambe le ipotesi di agevolazione, il soggetto che

trasforma in crediti d'imposta le DTA è tenuto ad annullare i relativi componenti di reddito, nei righe RS44-RS45, così come nel rigo RS113, colonna 10 del modello REDDITI SC 2022, per motivi di quadratura, dovrebbe essere possibile inserire, rispettivamente, gli importi delle perdite e delle eccedenze ACE al netto della quota trasformata in credito d'imposta (perdendo, tuttavia, la possibilità di raccordo con la dichiarazione precedente).

Ciò dovrebbe riguardare entrambe le agevolazioni connesse alla trasformazione delle DTA sopra richiamate, stante il fatto che, in entrambi i casi, il periodo di imposta 2021 risulta agevolato.

Bonus aggregazioni ex art. 11 del DL 34/2019 - Indicazione nel quadro RV

In assenza di disposizioni di incompatibilità espressa, con riferimento al periodo di imposta 2021 (e solo per le operazioni perfezionate entro il 31.12.2021) risulta altresì possibile fruire del *bonus* aggregazioni di cui all'[art. 11](#) del DL 34/2019, da indicare nel quadro RV, al rigo RV38, colonna 4.

art. 1 co. 233 L. 30.12.2020 n. 178

art. 44 bis DL 30.4.2019 n. 34

Il Quotidiano del Commercialista del 18.2.2022 - "Trasformazione delle DTA senza raccordo in REDDITI SC 2022" - Corso

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus aggregazioni" - Alberti P. - Corso L.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Contributo a fondo perduto e credito d'imposta per la ristrutturazione delle imprese alberghiere - Novità del DL 152/2021 convertito (DL attuativo del PNRR) - Presentazione delle istanze e chiarimenti (risposte Min. Turismo 17.2.2022)

Il Ministero del Turismo, con [avviso](#) 16.2.2022, ha comunicato la tempistica di avvio e accesso alla piattaforma on line per la presentazione delle istanze ai fini del contributo a fondo perduto e del credito d'imposta per le imprese turistiche, disciplinato dall'[art. 1](#) del DL 152/2021 e dall'[avviso pubblico](#) Min. Turismo 23.12.2021.

Con le [risposte](#) 17.2.2022, il citato Ministero ha inoltre fornito alcuni chiarimenti in merito alle agevolazioni in esame.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni:

- le imprese alberghiere;
- le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla L. [96/2006](#) e dalle pertinenti norme regionali;
- le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta;
- le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Gli incentivi sono riconosciuti anche alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle suddette attività imprenditoriali.

In linea generale, è stato chiarito che ([risposte](#) Min. Turismo 17.2.2022):

- è necessaria l'iscrizione nel Registro delle imprese commerciali come operatore turistico;
- l'attività ricettiva deve assumere "carattere professionale, principale e prevalente".

Spese ammissibili

Sono agevolabili le spese sostenute per gli interventi agevolabili realizzati dal 7.11.2021 (data di entrata in vigore del DL [152/2021](#)) al 31.12.2024.

Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo il principio di competenza di cui all'[art. 109](#) del TUIR.

Con [avviso](#) Min. Turismo 4.2.2022 sono state definite nel dettaglio le spese ammissibili.

Tra gli interventi di incremento dell'efficienza energetica sono incluse anche ([avviso](#) Min. Turismo 11.2.2022):

- le spese per gli interventi di installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e muniti di sistema di accumulo, per i quali si applica quanto previsto dall'[art. 119](#) co. 7 del DL

34/2020;

- l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, che siano destinate ad uso esclusivo della struttura turistica oggetto dell'intervento.

Agevolazioni

Sono riconosciuti:

- un credito d'imposta nella misura dell'80% delle spese agevolabili sostenute dal 7.11.2021 (data di entrata in vigore del DL) al 31.12.2024;

- un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute, comunque non superiore al limite massimo di 100.000,00 euro.

Tali incentivi sono tra loro cumulabili, nel limite del costo sostenuto per gli interventi.

Procedura per l'accesso alle agevolazioni

Per accedere alle agevolazioni occorre presentare, in via telematica, apposita domanda in cui si dichiara il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi.

Le istanze devono essere presentate, esclusivamente in via telematica, mediante la specifica piattaforma online.

Il Ministero del Turismo ha comunicato le seguenti date di avvio dell'operatività e accessibilità della piattaforma informatica (avviso 16.2.2022):

- dal 21.2.2022 sul sito di Invitalia sarà possibile accedere alla sezione informativa dell'incentivo e scaricare il *facsimile* della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati;

- dalle ore 12:00 del 28.2.2022 sul sito di Invitalia sarà possibile accedere alla piattaforma per compilare il *format on line*, caricare gli allegati ed effettuare l'invio della domanda.

Possono accedere alla procedura anche (risposte Min. Turismo 17.2.2022):

- le imprese regolarmente iscritte al Registro delle imprese ma temporaneamente sospese in ragione dell'emergenza pandemica (in tal caso, l'impresa deve dimostrare che la sospensione è avvenuta durante lo stato emergenziale dichiarato dal Governo);

- le imprese con DURC irregolare, alle quali verrà assegnato un termine per provvedere alla regolarizzazione dello stesso.

Gli incentivi sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili, secondo l'ordine cronologico delle domande (cfr. [avviso pubblico](#) Min. Turismo 23.12.2021).

Al riguardo, è stato precisato che rileva la data e l'orario di invio della domanda, ovvero quello dell'ultimo documento inserito o modificato la cui produzione è obbligatoria per provare il possesso dei requisiti richiesti ([risposte](#) Min. Turismo 17.2.2022).

L'esaurimento delle risorse sarà comunicato con avviso pubblicato nel sito internet del Ministero del Turismo.

art. 1 DL 6.11.2021 n. 152

Avviso Ministero del Turismo 23.12.2021 Risposte

Min. Turismo 17.2.2022

Avviso Min. Turismo 16.2.2022

Il Quotidiano del Commercialista del 18.2.2022 - "Contributo e tax credit alberghi anche con DURC irregolare" - Alberti - Magro

Il Sole - 24 Ore del 18.2.2022, p. 33 - "Turismo, piattaforma online dal 28 febbraio" - Lenzi Italia

Oggi del 18.2.2022, p. 31 - "Super aiuti per il turismo" - Pagamici

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Alberghi - Credito d'imposta per la ristrutturazione" - Alberti P.

Il Quotidiano del Commercialista del 17.2.2022 - "Dal 28 febbraio istanze per contributo e tax credit alberghi" - Redazione

AGEVOLAZIONI FISCALI

Super deduzione costi di ricerca e sviluppo - Abrogazione del regime di Patent box - Nuova opzione per la maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti dall'impresa - Disposizioni attuative (provv. Agenzia delle Entrate 15.2.2022 n. 48243)

di Pamela Alberti

L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 15.2.2022 n. [48243](#), ha definito le disposizioni attuative del "nuovo regime del *Patent box*", vale a dire la super deduzione del 110% introdotta dall'[art. 6](#) del DL 146/2021.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti titolari di reddito d'impresa che rivestono la qualifica di "investitore" (soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili che realizza gli investimenti in attività rilevanti nell'ambito della propria attività d'impresa, sostenendone i costi, assumendosi i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati).

Sono escluse le imprese:

- che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario;
- in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Beni immateriali agevolabili

Sono agevolabili i seguenti beni:

- *software* protetto da *copyright*;
- brevetti industriali (inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione), brevetti per modello d'utilità, brevetti e certificati per varietà vegetali e topografie di prodotti a semiconduttori;
- disegni e modelli giuridicamente tutelati;
- due o più dei suddetti beni immateriali collegati tra loro da un vincolo di complementarità, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all'uso congiunto degli stessi.

Per la definizione dei beni immateriali e dei requisiti richiesti per la loro esistenza e protezione si fa riferimento alle norme nazionali, dell'Unione europea ed internazionali e a quelle contenute in regolamenti dell'Unione europea, trattati e convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili nel relativo territorio di protezione.

Attività rilevanti

Ai fini dell'agevolazione rilevano:

- le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell'art. 2 del DM 26.5.2020 (relativo al credito d'imposta ricerca e sviluppo);
- le attività classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell'art. 3 del DM 26.5.2020;
- le attività classificabili come *design* e ideazione estetica ai sensi dell'art. 4 del DM 26.5.2020;
- le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.

Sono ricomprese tra le attività rilevanti anche quelle svolte dall'investitore mediante contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché con società diverse da quelle che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

Spese agevolabili

Sono agevolabili le seguenti spese (provv. Agenzia delle Entrate 15.5.2022, § 4.1):

- spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti (lettera a);
- quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività rilevanti (lettera b);
- spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività rilevanti (lettera c);
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività rilevanti (lettera d);
- spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi (lettera e).

Fermo restando il rispetto dei principi generali di effettività, inerenza e congruità, le spese rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputate, ai fini del calcolo della maggiorazione del 110%, a ciascun periodo di imposta in applicazione dell'[art. 109](#) co. 1 e 2 del TUIR, indipendentemente dai regimi contabili e dai principi contabili adottati dall'impresa, nonché dall'eventuale capitalizzazione delle stesse.

Meccanismo premiale

Ai fini del recupero dell'agevolazione non utilizzata ex [art. 6](#) co. 10-bis del DL 146/2021, rientrano tra le attività rilevanti anche quelle di:

- ricerca fondamentale, indicate all'art. 2 lett. a) del DM 26.5.2020;
- ideazione e realizzazione del *software* protetto da *copyright*.

Sono comunque escluse le attività che hanno concorso alla formazione del numeratore del rapporto di cui all'[art. 1](#) co. 42 della L. 190/2014 (*nexus ratio* del vecchio *Patent box*).

Interpello

In presenza di obiettive condizioni di incertezza riguardanti l'applicazione delle disposizioni di natura tributaria, i contribuenti possono presentare istanza di interpello ai sensi dell'art. 11 co. 1 lett. a) della L. 27.7.2000 n. [212](#). Qualora la risposta all'istanza di interpello presupponga anche la qualificazione delle attività svolte come di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di *design* e ideazione estetica, ovvero l'ammissibilità del bene immateriale all'agevolazione, resta ferma la necessità di allegare all'istanza il parere tecnico rilasciato dall'autorità competente ai sensi dell'[art. 3](#) co. 2 del DLgs. 24.9.2015 n. [156](#).

Provvedimento Agenzia Entrate 15.2.2022 n. 48243

Il Quotidiano del Commercialista del 16.2.2022 - "Via libera dell'Agenzia al nuovo Patent box" - Cotto Il

Sole - 24 Ore del 16.2.2022, p. 30 - "Patent box, così si calcola la maxi deduzione del 110%" - Gaiani

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo" - Alberti P.

Lavoro

PREVIDENZA

Contributo INPS ex L. 335/95 - Contribuzione per l'anno 2022 (circ. INPS 11.2.2022 n. 25)

Con la circ. 11.2.2022 n. [25](#), l'INPS ha indicato le misure delle aliquote, nonché i valori reddituali da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per quest'anno da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata ex [art. 2](#) co. 26 della L. 335/95.

Tra le novità di maggior rilievo si segnalano:

- la modifica dell'aliquota di finanziamento DIS-COLL;
- l'incremento dei valori relativi ai minimali e massimali di reddito, dovuto alla variazione percentuale in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, pari all'1,9%.

Aliquote contributive

L'[art. 1](#) co. 223 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha integrato l'[art. 15](#) del DLgs. 22/2015 in materia di DIS-COLL, introducendo il nuovo co. 15-*quinquies*, con cui si dispone che, a decorrere dall'1.1.2022, sia dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva nella stessa misura di quella prevista per la NASpl, ossia pari all'1,31%, in sostituzione della precedente aliquota pari allo 0,51%.

Ciò premesso, nella circolare in parola si ricorda che, per i collaboratori e le figure assimilate iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (co.co.co., amministratori e sindaci di società, ecc.), l'[art. 2](#) co. 57 della L. 92/2012 ha fissato - a partire dall'anno 2018 - nel 33% la misura dell'aliquota contributiva e di computo, cui si aggiunge la predetta aliquota di finanziamento della DIS-COLL (1,31%), nonché l'ulteriore aliquota aggiuntiva pari allo 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia.

Pertanto, con riferimento ai collaboratori e alle figure assimilate, iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, le aliquote contributive applicate per il 2022 sono pari al:

- 35,03% in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
- 33,72% laddove tale contribuzione aggiuntiva non sia prevista.

Invece, con riferimento ai liberi professionisti con partita IVA iscritti alla Gestione separata non pensionati e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, l'aliquota per quest'anno è fissata al 26,23% (25% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva + 0,51% per finanziamento ISCRO). Va detto che con riferimento all'aliquota di finanziamento dell'ISCRO, l'[art. 1](#) co. 398 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ne ha disposto l'incremento dallo 0,26% allo 0,51% per il biennio 2022/2023.

Infine, per i titolari di pensioni o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, si conferma anche

per quest'anno la misura dell'aliquota al 24%.

Nuovi minimali e massimali di reddito

Con riferimento al massimale di reddito ex [art. 2](#) co. 18 della L. 335/95, si precisa che, in seguito alla variazione in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, pari all'1,9%, l'importo per il 2022 aumenta a 105.014,00 euro (rispetto ai 103.055,00 euro dello scorso anno).

Sempre in seguito al citato incremento dell'indice ISTAT, aumenta a 16.243,00 euro (rispetto ai 15.953,00 euro dello scorso anno) il minimale di reddito valido per il 2022. Di conseguenza, gli iscritti per i quali trova applicazione l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di 3.898,32 euro mentre coloro per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

- 4.260,54 euro (di cui 4.060,75 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l'aliquota del 26,23%;
- 5.477,14 euro (di cui 5.360,19 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota del 33,72%;
- 5.689,92 euro (di cui 5.360,19 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota del 35,03%.

Modalità e termini di versamento della contribuzione

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente viene stabilita nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, mentre l'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello:

- "F24" telematico per i datori privati;
- "F24 EP" per le Amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda i professionisti iscritti alla Gestione separata, si ricorda che l'onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito:

- tramite modello "F24" telematico;
- alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2021, primo e secondo acconto 2022).

Infine, con riferimento ai compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12.1.2022, l'INPS rammenta che le somme corrisposte entro questa data si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato), con conseguente applicazione delle aliquote contributive valide per il 2021.

art. 1 co. 223 L. 30.12.2021 n. 234

art. 2 co. 26 L. 8.8.1995 n. 335

Circolare INPS 11.2.2022 n. 25

Il Quotidiano del Commercialista del 12.2.2022 - "Gestione separata più cara con aliquota DIS-COLL maggiorata"
- Mamone

Guide Eutekne - Previdenza - "Gestione separata INPS" - Quintavalle R.

Leggi in evidenza

AGEVOLAZIONI

DM MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 27.9.2021 N. 395

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - Interventi per il risparmio di risorse idriche - Concessione di un contributo (bonus idrico) - Provvedimento attuativo

In attuazione dell'art. 1 co. 61 - 65 della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), con il presente decreto vengono definite le disposizioni attuative per la concessione, alle persone fisiche, di un contributo per determinati interventi finalizzati al risparmio di risorse idriche (bonus idrico).

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del bonus idrico le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, oppure di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell'istanza, su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari.

In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, è possibile richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario/comproprietario dell'immobile della volontà di fruirne, da allegare all'istanza.

L'istanza per il bonus idrico può essere presentata per un solo immobile, per una sola volta e da un solo cointestatario/titolare di diritto reale o personale di godimento.

Interventi agevolati

Il bonus idrico spetta per interventi di sostituzione di:

- vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
- apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.

Spese ammissibili

Sono ammissibili al contributo le spese:

- per la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- per la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- sostenute dall'1.1.2021 al 31.12.2021.

Ammontare del contributo

Il bonus idrico è riconosciuto, per ciascun beneficiario:

- nel limite massimo di 1.000,00 euro;
- per un solo immobile e per una sola volta.

Divieto di cumulo

Il bonus idrico è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni.

Presentazione dell'istanza di richiesta del contributo

Per ottenere il bonus idrico, i soggetti beneficiari devono presentare un'apposita istanza di rimborso:

- mediante l'apposita piattaforma del Ministero della transizione ecologica accessibile all'indirizzo <https://bonusidricomite.it>, previa autenticazione con SPID o carta d'identità elettronica;
- a partire dalle ore 12.00 del 17.2.2022.

Nell'istanza presentata tramite la suddetta piattaforma devono essere indicati, in particolare:

- il nome, cognome e codice fiscale del beneficiario;
- l'importo della spesa sostenuta, per la quale si richiede il rimborso;
- le quantità dei beni sostituiti e le relative specifiche tecniche;
- l'identificativo catastale dell'immobile (comune, sezione, sezione urbana, foglio, particella, subalterno) per il quale viene presentata istanza di rimborso;
- l'indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario, ecc.);
- le coordinate del conto corrente bancario o postale del beneficiario (IBAN), su cui accreditare il rimborso.

All'istanza di rimborso deve essere allegata la copia della fattura elettronica o del documento commerciale (di cui al DM 7.12.2016) in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il bonus.

Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche:

- l'emissione di una fattura o di un documento commerciale, attestante l'acquisto del bene agevolabile;

- la copia del versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (di cui all'art. 23 del DLgs. 241/97), accompagnata dalla documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato. Modalità di concessione del contributo

Il bonus idrico è erogato in relazione alle istanze correttamente compilate, secondo l'ordine temporale di presentazione delle stesse, fino ad esaurimento delle risorse disponibili (20 milioni di euro).

Irrelevanza del bonus idrico

Il bonus idrico:

- non costituisce reddito imponibile del beneficiario;
- non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Controlli

Il Ministero della transizione ecologica vigila sul corretto funzionamento dell'erogazione del bonus idrico e interviene, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme del presente decreto, per la revoca e il recupero del beneficio erogato, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

Scadenze della settimana

20 febbraio 2022, Domenica *

Contributi ENASARCO

Committenti di agenti e rappresentanti - Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre ottobre-dicembre

Contributo CONAI

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il mese precedente

21 febbraio 2022, Lunedì

Imposte dirette

Imprese - Inizio presentazione istanza credito d'imposta sulle spese sostenute nel 2019 e 2020 per l'acquisto di prodotti e imballaggi provenienti da materiali riciclati, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale

Imprese e lavoratori autonomi - Presentazione, entro le ore 12.00, della richiesta di credito d'imposta sulle spese sostenute nel 2020 per l'acquisto di prodotti riciclati, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale

IRPEF e relative addizionali

Datori di lavoro - Comunicazione telematica all'INPS dei dati relativi ai fringe benefit e alle stock option erogati nel corso del periodo d'imposta 2021 al personale cessato dal servizio durante l'anno 2021

25 febbraio 2022, Venerdì

Contributi ENPAIA

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia

IVA

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di gennaio, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di gennaio hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale - Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi a gennaio

Altre scadenze

28 febbraio 2022, Lunedì

Antiriciclaggio

Soggetti che effettuano operazioni in oro - Termine per effettuare la dichiarazione telematica alla Banca d'Italia-UIF delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Presentazione telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Imprenditori che applicano il regime fiscale forfettario - Presentazione telematica all'INPS dell'apposita dichiarazione per fruire del regime contributivo agevolato per l'anno 2022, in caso di attività iniziata nel 2021

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente

Contributi previdenziali e premi INAIL

Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione - Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente

Contributo CONAI

Soggetti esportatori - Termine per inviare al CONAI, in via telematica, la comunicazione dei nuovi plafond per l'anno in corso

Soggetti esportatori - Termine per inviare al CONAI, in via telematica, la domanda di rimborso o conguaglio, per singolo materiale, relativa all'anno precedente

Contributo INPS ex L. 335/95

Committenti e associanti in partecipazione - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente

Imposta di bollo

Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni e altri intermediari finanziari, autorizzati al pagamento in modo virtuale - Presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione per l'anno precedente

Soggetti che assolvono l'imposta in modo virtuale - Versamento, mediante modello F24, della rata bimestrale

Soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia - Versamento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche

emesse nel trimestre ottobre-dicembre dell'anno precedente

Imposta di registro

Soggetti che hanno stipulato contratti di affitto dei fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata - Registrazione cumulativa dei contratti stipulati nell'anno precedente tra le stesse parti

Imposta sulle assicurazioni

Assicuratori - Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di gennaio e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di dicembre

Imposte dirette

Contribuenti "solari" che tengono la contabilità con sistemi meccanografici - Stampa su carta delle scritture contabili relative all'esercizio 2020, esclusi i registri contabili tenuti con sistemi elettronici su qualsiasi supporto

Emittenti televisive o radiofoniche locali - Termine finale per presentare in via telematica al Ministero dello sviluppo economico la domanda di contributo per l'anno in corso

Imprenditori individuali, società ed enti commerciali "solari" - Termine per la redazione e sottoscrizione dell'inventario relativo all'esercizio 2020

Imprese alberghiere e del settore turistico - Inizio, dalle ore 12.00, per l'invio telematico al Ministero del turismo delle istanze di credito d'imposta e contributo a fondo perduto per interventi di riqualificazione strutture

Imprese musicali - Invio telematico al Ministero della Cultura delle domande di credito d'imposta per la promozione della musica, in relazione alle spese sostenute per le opere distribuite o commercializzate nell'anno precedente

Organo comune del contratto di rete con fondo patrimoniale che svolge un'attività con i terzi - Termine per redigere e depositare presso il competente Registro delle imprese la situazione patrimoniale relativa all'anno precedente

Persone fisiche - Termine presentazione domande al Ministero della cultura, tramite PEC, per il credito d'imposta del 50% sulle spese sostenute nel 2021 per interventi di manutenzione e restauro di immobili vincolati

Persone fisiche, soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni ed enti non commerciali - Termine finale per comunicare all'Agenzia delle Entrate le spese sostenute nel 2021 per il miglioramento dell'acqua potabile

Università e istituti di formazione avanzata - Comunicazione al Ministero dell'università delle iniziative formative sostenute da donazioni ricevute nel 2021, per attribuire alle imprese donanti l'apposito credito d'imposta

Imposte dirette e IVA

Banche, Poste, SIM, SGR, altri intermediari - Comunicazione telematica all'Agenzia Entrate e/o Dogane e Monopoli delle risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie, consegnate nel mese precedente

Tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e soggetti autorizzati alla rivendita, nonché intermediari abilitati incaricati - Trasmissione telematica dei dati relativi all'anno solare precedente

IRES

Persone che hanno la direzione dei consorzi con attività esterna, esclusi i Confidi - Termine per redigere e depositare presso il competente Registro delle imprese la situazione patrimoniale relativa all'anno precedente

IRPEF

Enti che svolgono attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici - Invio telematico al Ministero della Cultura della richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti beneficiari del 5 per mille, ove necessaria

IRPEF e IRES

Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, fiduciarie, altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni o all'instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati del mese precedente relativi alle c.d. "operazioni extra-conto" e agli altri

rapporti intrattenuti

IRPEF e relative addizionali

Soggetti che hanno sostenuto spese per rette di frequenza asili nido - Esercizio opposizione al trattamento dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi del 2021, effettuando un'apposita comunicazione all'Agenzia Entrate

Studenti universitari - Esercizio dell'opposizione al trattamento dei dati delle spese universitarie sostenute nel 2021, per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi, effettuando un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate

IRPEF, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali

Persone fisiche, società di persone, soggetti IRES "solari" - Regolarizzazione omessa presentazione, entro il 30.11.2021, dei modelli REDDITI, IRAP e CNM 2021, con le previste sanzioni ridotte

Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, soggetti IRES "solari" - Regolarizzazione delle infedeli dichiarazioni presentate entro il 30.11.2021, con le sanzioni ridotte ad un nono del minimo

IRPEF, IRES, IRAP, relative addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali

Persone fisiche, società di persone, soggetti IRES "solari" - Regolarizzazione seconda o unica rata di acconto scaduta il 30.11.2021, con sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

Datore di lavoro o committente sostituto d'imposta - Termine per l'effettuazione del conguaglio di fine anno precedente, in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

IVA

Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati - Versamento e dichiarazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel secondo mese precedente

Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione, effettuate nel mese precedente e non documentate con fattura

Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Presentazione telematica della dichiarazione per il mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Soggetti con partita IVA - Emissione fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Fatturazione, registrazione e annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie

Soggetti passivi IVA, salvo esoneri - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre ottobre-dicembre

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Terzo versamento per il periodo contabile gennaio-febbraio, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile settembre-ottobre

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento della rata mensile e degli interessi legali, in caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione

Premi INAIL

Datori di lavoro e committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - Presentazione della denuncia in via telematica, in relazione all'autoliquidazione dei premi dovuti per il 2021 e il 2022

Datori di lavoro in regola, in attività da almeno due anni - Presentazione telematica della domanda di riduzione dei premi, con effetto per l'anno in corso, in presenza di interventi migliorativi nel campo della prevenzione

Tributi

Contribuenti "solari" che conservano documenti o registri in forma informatica - Termine per concludere il processo di conservazione informatica dei documenti relativi all'anno 2020, mediante l'apposizione del riferimento temporale

Soggetti che, entro il 13.11.2018, hanno definito atti di accertamento con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018 - Termine per versare la quattordicesima rata trimestrale delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali

Soggetti che, entro il 23.11.2018, hanno definito inviti al contraddittorio, notificati entro il 24.10.2018 - Termine per versare la quattordicesima rata trimestrale delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali

Soggetti che, entro il 31.5.2019, hanno definito liti pendenti con l'Agenzia delle Entrate, con ricorso notificato entro il 24.10.2018 - Termine per versare la dodicesima rata trimestrale delle somme dovute, con gli interessi legali

Soggetti che, nel mese di novembre 2018, hanno definito avvisi di accertamento o di liquidazione, notificati entro il 24.10.2018 - Termine per versare la quattordicesima rata trimestrale delle somme dovute, con applicazione degli interessi

Tributi e contributi

Soggetti che entro il 31.5.2019 hanno definito processi verbali di constatazione, notificati entro il 24.10.2018 - Termine per versare la dodicesima rata trimestrale delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali

01 marzo 2022, Martedì

Contributo Autorità garante comunicazioni

Soggetti operanti nel settore dei servizi media - Termine per versare il contributo dovuto per l'anno 2022 e per presentare all'Autorità l'apposita dichiarazione telematica relativa al calcolo del contributo dovuto

Soggetti operanti nel settore delle comunicazioni - Termine per versare il contributo dovuto per l'anno 2022 e per presentare all'Autorità l'apposita dichiarazione telematica relativa al calcolo del contributo dovuto

Fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online - Versamento contributo dovuto per il 2022 e presentazione all'Autorità garante dichiarazione relativa al calcolo del contributo

Soggetti che operano nel settore postale - Termine per versare il contributo dovuto per l'anno 2022 e per presentare all'Autorità garante l'apposita dichiarazione relativa al calcolo del contributo dovuto

Imposte dirette

Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali - Inizio presentazione telematica della comunicazione per il credito d'imposta del 50% relativo agli investimenti pubblicitari, effettuati o da effettuare nell'anno in corso

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS - Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate nel periodo contabile (bimestre) precedente

02 marzo 2022, Mercoledì

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

Imposta di registro

Locatore/locatario - Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di febbraio - Pagamento imposta per i nuovi contratti, rinnovi e annualità

03 marzo 2022, Giovedì

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS - Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate nel periodo contabile (bimestre) precedente

04 marzo 2022, Venerdì

Imposte dirette

Agenzie di viaggio e tour operator - Termine iniziale, dalle ore 12.00, per l'invio telematico al Ministero del turismo delle istanze di concessione di un credito d'imposta per interventi di digitalizzazione delle strutture

05 marzo 2022, Sabato *

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Società e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, ecc. - Annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di febbraio

IRPEF

Genitori che hanno adottato o ricevuto in affidamento pre-adoattivo minori stranieri nell'anno 2020 - Termine per presentare alla Commissione per le adozioni internazionali l'istanza per il rimborso delle spese sostenute

** Avvertenza: L'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".*